

**Bruxelles, 8 dicembre 2016
(OR. en)**

**15387/16
ADD 2**

**JAI 1073
ASIM 165
CO EUR-PREP 50**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 dicembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2016) 791 final - ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 791 final - ANNEX 2.

All.: COM(2016) 791 final - ANNEX 2

Bruxelles, 8.12.2016
COM(2016) 791 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

Ottava relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 2 – Ricollocazioni dall'Italia al 6 dicembre 2016

Stato membro	Impegno formale ¹	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria ²			462
Belgio	130	29	1 397
Bulgaria	140		471
Croazia	16	9	374
Cipro	45	10	139
Repubblica ceca	20		1 036
Estonia	8		125
Finlandia	530	359	779
Francia	350	282	7 115
Germania	1 510	207	10 327
Ungheria			306
Islanda			
Irlanda	20		360
Lettonia	75	8	186
Liechtenstein			
Lituania	60		251
Lussemburgo	60	40	248
Malta	47	46	53
Paesi Bassi	425	331	2 150
Norvegia	440	80	
Polonia	35		1 861
Portogallo	388	261	1 173
Romania	680	43	1 608
Slovacchia			250
Slovenia	30	23	218
Spagna	150	50	2 676
Svezia ³	50	39	1 388
Svizzera	630	133	
TOTALE	5 839	1 950	34 953

¹ Trasmesso tramite DublinNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

² Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

³ Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

